



Gruppo DPO

CODAU - 11 giugno 2020

Dove ci siamo lasciati

- Creazione di una piattaforma tramite la quale poter avviare un confronto su tematiche comuni e favorire l'interazione per le attività di gruppo
- Elaborazione di alcuni modelli e documenti utili ai DPO (procedura per la gestione delle violazioni di dati personali; guida per il trasferimento dei dati all'estero; modelli di informativa per il trattamento di dati sanitari, dati genetici e campioni biologici; guida per la valutazione di impatto, documento di contemperamento tra esigenze di trasparenza e privacy, documentato un'esperienza di un Ateneo sulla gestione del rischio).
- Organizzazione di una "conferenza di consenso" con il duplice obiettivo di:
 - ✓ favorire la costruzione di una rete di supporto per i DPO
 - ✓ mettere a fuoco i temi più delicati e sentiti dal gruppo con l'obiettivo di sottoporli in futuro al Garante e/o a un "panel giuria"

Da dove siamo ripartiti nel 2020

- Sono stati formati 6 gruppi di lavoro su base geografica
- Le attività di ciascun sottogruppo sono state coordinate da un membro del gruppo promotore
- Obiettivo principale:
 - Garantire uniformità tra Atenei
 - Incentivare il confronto su «aspetti più critici»
- Ciascun gruppo ha lavorato su un trattamento che interessa i dati degli studenti ricostruendo, tra le altre informazioni:
 - base giuridica della raccolta, della diffusione e dell'archiviazione;
 - periodo di conservazione;
 - linee guida, buona pratiche, documenti utili per garantire che il trattamento sia svolto in modo "conforme" e coerente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Un piccolo riassunto dei contenuti emersi in merito a...

Trattamento finalizzato a servizi di tutorato, assistenza, inclusione sociale e attività per il diritto allo studio	Giuseppe Vaciago (coordinatore gruppo 1)
Trattamento finalizzato ad attività di fundraising e sviluppo di community	Vincenzo Del Core (coordinatore gruppo 2)
Trattamento finalizzato al caso di diffusione dell'elaborato finale o di elementi ad esso connessi	Pierre Piccotti (coordinatore gruppo 3)
Trattamento finalizzato all'attività di tirocinio curriculare ed extra curriculare	Flavia Cristiano (coordinatore gruppo 4)
Procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti/Gestione del contenzioso	Andrea Putignani (coordinatore gruppo 5)
Trattamento finalizzato all'orientamento	Daniela Prestipino (coordinatore gruppo 6)

- Trattamento finalizzato a servizi di tutorato, assistenza, inclusione sociale e attività per il diritto allo studio

Gruppo 1 – Giuseppe Vaciego

Gruppo 1

- Atenei coinvolti: CAGLIARI Università degli Studi di Cagliari, MILANO Università degli Studi di Milano, MILANO Università degli Studi di Milano Bicocca, SASSARI, Università degli Studi di Sassari, TRENTO Università degli Studi di Trento, MILANO Libera università di lingue e comunicazione IULM, MILANO Università Cattolica del Sacro Cuore, CASTELLANZA Università Carlo Cattaneo.
- Evoluzione dei riferimenti normativi per inclusione sociale (Legge 104/1992, Legge 17/99, Legge 170/2010) e linee guida CNUDD
- Finalità e diverse basi giuridiche: (1) attività di supporto allo studio; (2) attività di orientamento; (3) servizi di mobilità; (4) altre misure di sostegno per effettiva socializzazione ed istruzione; (5) esonero totale o parziale della tassa di iscrizione e dei contributi universitari; (6) altre misure di sostegno economico (erogazione borse di studio; prestiti d'onore; collegi e residenze universitarie; mense universitarie).
- Soggetti che possono accedere ai dati: necessità di chiarezza in termini di atti di autorizzazione ai sensi dell'art. 29

Gruppo 1

- Periodo di conservazione: necessità di uscire dalla dinamica dell'obbligo di legge e abbracciare un principio di minimizzazione del dato a monte.
- Obbligatorietà della DPIA: si è anche non vi è una posizione condivisa tra tutti gli atenei.
- Trasferimento dati extra-UE: No, salvo rapporti con Enti ed istituti accademici anche extraeuropei nell'ambito di programmi di mobilità internazionale e tirocini formativi, quali ad es: Double Degree, programma Erasmus. (art. 49 par. 1 lett. b e lett. c).
- Questo tipo di trattamento deve essere sicuramente rivalutato alla luce della sempre più persistente attività di didattica a distanza che potrebbe proseguire anche a valle dell'emergenza COVID-19



Trattamento finalizzato
ad attività di
fundraising e sviluppo
di community

Gruppo 2 – Michelangela Verardi

Gruppo di lavoro

- Vincenzo Del Core, *coordinatore*, DPO PoliMi
- Chiara Graziani Università di Genova;
- Cesare Amiconi Università di Brescia;
- Michelangela Verardi Università Bocconi;
- Responsabile privacy San Raffaele;
- Data Protection Office D.P.O. Università di Pavia;
- Responsabile Protezione dei dati personali Università di Torino;
- Dpo PoliTo;
- Laura Di Liddo Università di Bergamo;
- Fabrizio Bottacin MIP del Politecnico di Milano

I canali di fund raising:

- **Crowdfunding** (processo collaborativo di un gruppo di persone che mette in comune le risorse finanziarie per sostenere gli sforzi dell'università) attraverso piattaforme telematiche;
- Attività di **mailing** che in certi contesti è un'attività di promozione dei valori della comunità accademica di appartenenza, ma allo stesso tempo presenta connotazioni tipiche del marketing e di promozione delle iniziative dell'università;
- **Campagne di sostegno** per finanziare singole attività didattiche o progetti di ricerca (per es. la carriera di un giovane ricercatore, costituzione di borse di studio);
- **Donazioni, anche modali, legati e testamenti;**
- La creazione di **singoli eventi** per la raccolta di fondi (per es. la giornata degli ex alumni).

Base giuridica del trattamento. premessa

La base giuridica risente di due elementi.

A- la natura pubblica o privata delle università

B- dei numerosi canali e metodi con cui si realizza un'attività di finanziamento.

Questi due aspetti sono tali da influenzare la definizione di una base giuridica unitaria, a seconda della natura dell'istituzione e del canale

Base giuridica e natura delle istituzioni universitarie

Università pubblica

- Consenso.
- Esecuzione contratto - donazioni
- Interesse pubblico. (art. 33 della costituzione, art. 7 delle legge n. 189/89.)

Università non statale legalmente riconosciuta

- Consenso.
- Esecuzione del contratto – donazioni.
- Legittimo interesse.

Le categorie di interessati

- **Studenti**, coinvolti tramite comunicazioni dirette dell'istituzione.
- **Alumni**, cui in genere al momento della laurea viene chiesto il consenso per un successivo trattamento oppure l'intenzione iscriversi ad associazioni o fondazioni di ex studenti per creare una community.
- **Persone simpatizzanti**, che entrano in contatto con l'università tramite eventi per es. culturali, sportivi e di divulgazione scientifica.

Ulteriori elementi oggetto di riflessione

- Richiamo all'art. 33 Cost, poi all'art. 7 della legge 168/1989, per consentire l'individuazione della **base giuridica del trattamento nello Statuto**
- Adempimenti in materia di **pubblicità e trasparenza** del decreto legislativo n. 33 del 2013; diffusione attraverso organismi di stampa (per le grandi donazioni).
- **Data retention**: da valutare in base alla tipologia di interessato e di contratto, in coerenza con il massimario di scarto
- **Non necessaria DPIA**: tuttavia, dove si adottino tecniche di profilazione, analisi su larga scala dei donors e si adottino metriche di ranking dei potenziali donatori delle loro capacità patrimoniali, potrebbe rendersi necessaria. Potrebbe rendersi necessaria una valutazione del rischio, ma non della dpa, nel caso dell'uso di piattaforme tecnologiche e di strumenti di mail marketing evoluti.
- **Tipologie di dati personali** (dati relativi alle condizioni di salute o altre categorie particolari di dati?)
- Trasferimento **extra UE** e condizioni applicabili al trasferimento

● Trattamento finalizzato al caso di diffusione dell'elaborato finale o di elementi ad esso connessi

Gruppo 3 - Pierre Piccotti

Atenei: BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, LUCCA - Scuola IMT "Institute for Advanced Studies", MODENA E REGGIO EMILIA, PADOVA, PARMA, TRIESTE, TRIESTE SISSA, UDINE, VENEZIA CA' FOSCARI, VENEZIA IUAV, VERONA.

Le tesi di laurea

- Relativamente alle tesi bisogna tener conto della doppia natura: **documento amministrativo** e **documento scientifico di rilevante interesse pubblico**.
- I dati inerenti la tesi (nella fattispecie: il titolo, il nominativo del tesista, il nominativo di relatori ed eventuali correlatori, il contenuto della tesi), sono dati personali trattati:
 - a) per **finalità didattiche e amministrative** (poiché parte della carriera accademica e passaggio talvolta necessario per il conseguimento del titolo universitario); il trattamento avviene con i mezzi e le modalità solitamente utilizzate nell'ambito della gestione della carriera degli studenti;
 - b) per **favorire la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze e del sapere scientifico**; il trattamento è finalizzato alla diffusione dell'elaborato finale o di elementi ad esso connessi;
 - c) per **scopi storici**, poiché idonee a rivestire un notevole interesse storico; il trattamento è finalizzato alla diffusione dell'elaborato finale o di elementi ad esso connessi;
 - d) per **finalità statistiche**; il trattamento avviene con i mezzi e le modalità solitamente utilizzate nell'ambito del perseguimento delle finalità statistiche.
- Originali sono le casistiche b) e c).

Base giuridica e finalità del trattamento finalizzato alla valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze delle **tesi di dottorato**.

Il trattamento dei dati personali qui trattato è finalizzato alla **sola valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze scientifiche, nonché per scopi storici**. Il perseguimento di tale finalità è realizzabile tramite la comunicazione e/o diffusione dei dati personali associati alle tesi.

Si trattano i dati personali associati a tesi che, indipendentemente dalla qualità o valore scientifico, possono rappresentare **l'opera originale dell'intelletto** di uno studente, svolte per conseguire il titolo universitario di Dottore di Ricerca.

E' un trattamento necessario per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento**.

In molteplici norme viene stabilito che **l'accesso aperto alle pubblicazioni** e ai dati provenienti dalla **ricerca finanziata con fondi pubblici** dovrebbe essere promosso e che **l'accesso alle pubblicazioni dovrebbe diventare il principio generale soprattutto per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'UE**.

Le norme di riferimento per accesso aperto sono:

- Art. 14, comma 3, del DM 45/2013; "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"
- Direttiva 2019/1024;
- Racc. 17/07/2012, n. 2012/417/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione;
- D.L. 91/2013 convertito con L. 112/2013 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) all'art. 4;
- Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- D.M. 30/04/1999, n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca de Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 6 comma 11;
- Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"
- Artt. 118-119 del Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Base giuridica e finalità del trattamento finalizzato alla valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze delle **tesi diverse da quelle di dottorato**.

Il trattamento dei dati personali qui trattato è finalizzato alla **sola valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze scientifiche, nonché per scopi storici**. Il perseguimento di tale finalità è realizzabile tramite la comunicazione e/o diffusione dei dati personali associati alle tesi.

Con particolare riferimento alle tesi trattate in questo paragrafo, si specifica che il trattamento di questi dati è strettamente connesso alla **disciplina (privata) del diritto d'autore**: il singolo studente infatti rilascia all'Università, qualora glielo richieda, una licenza/autorizzazione che consente di procedere alla diffusione della tesi.

Trattamento necessario per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento**

In attuazione di quanto previsto negli artt. 9 e 33 della Costituzione, l'Ateneo prevede nel proprio statuto l'importanza del trasferimento delle conoscenze scientifiche. La diffusione di "beni pubblici" che aumentino il benessere della società (tra cui la divulgazione scientifica, la formazione continua, l'expertise scientifica) rientra a tutti gli effetti tra le attività c.d. di "Terza Missione" degli Atenei.


Le norme di riferimento per l'attività di Terza Missione sono:

- decreto legislativo 19/2012 che definisce i principi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;
- il successivo Decreto Ministeriale 47/2013 che identifica gli indicatori e i parametri di valutazione periodica della ricerca e della terza missione (allegato E).
- Racc. 17/07/2012, n. 2012/417/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione;
- D.L. 91/2013 convertito con L. 112/2013 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) all'art. 4;
- Artt. 118-119 del Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- Codice dell'Amministrazione Digitale dal comma 2 dell'articolo 9 del cosiddetto Decreto Crescita 2.0 (Decreto Legge n. 179/2012), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Un'altra lettura del gruppo, che vede prevalente la 633/1941, avrebbe una base giuridica differente poiché deve integrarsi con la L. 633/1941 e la tipologia di licenza concessa – quindi il **trattamento è necessariamente legato all'adempimento di un contratto/licenza, art. 6 punto 1 lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679**.

Le norme di riferimento in tal caso sono:

- **contratto regolato ai sensi della legge 633/1941** e ss.mm. in materia di **Diritto d'autore**.



Trattamento finalizzato
all'attività di tirocinio
curriculare ed extra
curriculare

Gruppo 4 – Flavia Cristiano

TRATTAMENTO FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE

Università partecipanti:

Università di Teramo
Università di Camerino

Università Politecnica delle Marche
Università di Perugia

Università di Urbino
Università per Stranieri di Perugia


Come? Primo incontro di brainstorming in presenza con condivisione della metodologia e suddivisione attività in due sottogruppi (Tirocini e job placement). Confronto in progress, in diversi incontri on line, riportando anche le esperienze dei propri stakeholder universitari dell'attività analizzata. Dibattiti accesi ma proficui. Il Job placement è stato terminato da poco e con un rimando ad approfondimenti per Alma Laurea, di cui probabilmente andrebbe rivisto l'accordo di convenzione.

Tirocini, finalità diverse:

- Il tirocinio formativo è detto **curricolare** quando **si svolge durante il periodo di studi**, consentendo allo studente di maturare dei crediti formativi che utilizza **nel piano di studi** per il raggiungimento dei crediti necessari al conseguimento del titolo di studio (laurea, laurea magistrale o specializzazione).
- Il tirocinio formativo **extra curricolare** è una misura formativa di politica attiva, volta a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo. Deve avere un compenso (min. 300/400€ mensili, part time/tempo pieno) ed essere comunicato al centro per l'impiego. Al termine viene redatta un'attestazione di apprendimento delle conoscenze, che viene consegnata al laureato perché la inserisca nel **suo Certificato delle competenze**.
- **Eccezioni:**
 - Tirocinio cd. "professionalizzante", ossia finalizzato allo svolgimento della pratica professionale e all'accesso alle professioni con iscrizione ad un ordine (avvocati, farmacisti, geometri, medici, notai, psicologi, ecc.) → **Nuovo e diverso approfondimento!**
 - Tirocini estivi (solo se previsti da accordi regionali ☹)
 - Tirocini «fuori piano»: prolungamento tirocinio curricolari dopo il conseguimento titolo (volontari, no money no extra curricolari) ... *mumble mumble!*

TRATTAMENTO FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE

- **Disposizioni normative:**
 - Per entrambi: Legge 24.6.1997, n.196 (prevalentemente art.18) + DM 142/98 + programmi Erasmus+ Traineeship
 - Per i tirocini curricolari: DM 270/2004, previsione in predisposizione offerta formativa
 - Per i Tirocini extracurricolari: Legge 92/2012 (nello specifico, art. 1 commi 34-36) e “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n.92 Repertorio atti n.86/CSR del 25 maggio 2017,
- **Basi giuridiche:**
 - art. 6.1.e) esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
 - art. 6.1.b) esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (Bandi Erasmus+) art. 6.1.c) obblighi di legge (la normativa comporta vari adempimenti)
- **Trasferimento extra UE:** può presentarsi nel caso di attività svolte nel programma Erasmus+ Traineeship, su richiesta dello studente (si applica art. 96 Codice) o con le condizioni previste nel bando di partecipazione per i Paesi terzi o organizzazioni internazionali (previste??)
- **Ruoli GDPR:**
 - Per i tirocini curricolari: dopo lungo confronto si è convenuto che vi sia una parte di trattamento (dati curricolari, ulteriori dati personali dello studente per predisposizione PFI e scheda di valutazione individuale dell’attività) da tutelare con l’attribuzione di Responsabilità ex art. 28 GDPR.
 - Per i Tirocini extracurricolari: i soggetti promotore e ospitante sono titolari autonomi, che si attivano su richiesta dell’interessato agendo per finalità diverse.
- **Conservazione dati:** consueto problema di individuazione delle logiche con le quali separare quanto deve essere conservato illimitatamente da ciò che può essere distrutto in quanto non più necessario (es: scheda di valutazione post riconoscimento?)



Procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti/Gestione del contenzioso

Gruppo 5 – Manuela Zecca

I contenuti della scheda

Elementi da valutare	Considerazioni condivise nel sottogruppo
Base giuridica del trattamento	Art. 6 co. 1 lett. c) GDPR, in relazione all'art. 16 R.D.L. n. 1071/1935, all'art. 16 d.lgs. 165/2001, al R.D. n. 1601/1933, al R.D. n. 1592/1933, agli artt. 357-358 c.p., agli Statuti e ai Regolamenti di Ateneo Finalità: applicazione delle sanzioni disciplinari e gestione del relativo contenzioso Interessati: studenti, docenti e soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'illecito disciplinare
Riferimenti normativi per la raccolta dei dati	Art. 16 R.D.L. n. 1071/1935
Riferimenti normativi per l'eventuale comunicazione dei dati	Art. 331 c.p.p. Artt. 357-358 c.p. (in caso di eventuale coincidenza con illecito penale) Art. 2043 c.c. (azione danno civile) L. n. 241/1990 R.D. n. 1601/1933, art. 56 R.D. n. 1592/1933, Statuti di Ateneo e Regolamenti sul Patrocinio legale dell'Ateneo (per la comunicazione ad Avvocatura dello Stato o a Legali esterni)
Riferimenti normativi per l'eventuale diffusione dei dati	Diffusione non prevista
Riferimenti normativi per la conservazione dei dati	D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico documentazione amministrativa)
Obbligo o meno di ricorrere a una valutazione d'impatto (eventualmente compilando DPIA del gruppo CODAU)	Non è necessario effettuare una DPIA
Dati strettamente necessari per il perseguimento della finalità del trattamento	Dati anagrafici, numero di matricola, dati di contatto
Dati per i quali è necessario valutare la correlazione con le finalità perseguite	Altri dati presenti nelle segnalazioni di illecito disciplinare Eventuali precedenti disciplinari
Eventuale riutilizzo dei dati personali	Ammesso
Periodo di conservazione	Illimitato per tutti i provvedimenti giurisdizionali che coinvolgano gli studenti e i relativi dati personali.
Categorie di destinatari	Autorità giudiziarie competenti penali civili e amministrative Avvocati patrocinanti l'Ateneo Strutture interne all'Ateneo: Uffici legali, Uffici con competenze in materia di servizi agli studenti e di offerta formativa, Uffici IC
Trasferimento extra UE e condizioni applicabili al trasferimento	Possibile in relazione agli illeciti compiuti nell'ambito di rapporti internazionali incoming e outgoing con riferimento all'ordinamento dei Paesi di provenienza e destinazione



Trattamento finalizzato all'orientamento

Gruppo 6 – Daniela Prestipino

SCHEDA di Mappatura Trattamento «ORIENTAMENTO»


Indice della mappatura

1. Descrizione del trattamento
2. Soggetti interessati
3. Categorie dati personali
4. Finalità
5. Attività di trattamento
6. Base giuridica del trattamento
7. Valorizzazione tabella proposta dal gruppo di lavoro promotore dell'iniziativa.

Assegnato al sottogruppo di lavoro:

25

6	NAPOLI Parthenope
6	NAPOLI L'Orientale
6	CATANZARO Università Magna Graecia
6	MESSINA
6	MACERATA
6	PALERMO
6	CATANIA
6	ENNA Università degli studi Kore (UKE)
6	NAPOLI Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
6	NAPOLI Federico II
6	COSENZA Università della Calabria
6	POTENZA, Università della Basilicata



METODOLOGIA SEGUITA

1. Brainstorming e condivisione delle esperienze di: UNICatania, UNIPalermo, UNIMacerata, UNIMessina, UniNapoliParthenope.
2. Ricognizione Normativa
3. Processo Orientamento / Attività, Procedure Azioni / Attori = > risultato
 (.....Orientamento ex ante, in-itinere, ex post;
Orientamento informativo, consulenza orientativa personalizzata, formativo-diacronico)

↓ Incrocio con la normativa,
L'orientamento rientra
nelle specifiche dello statuto di Ateneo L. 341/90 art. 6

Trattamento dei dati personali e particolari oggetto del processo / Attività e operazioni di trattamento / Soggetti e ruoli
 ⇒ **FINALITA'** = > **BASE GIURIDICA** → RGPD art. 6 (Liceità del trattamento) par. 3 (specifiche per l'interesse pubblico e l'obbligo legale) + CODICE art. 2 ter (Base giuridica per l'interesse pubblico)

Finalità

favorire e mantenere la crescita e la valorizzazione dello studente consentendo le scelte più confacenti alla sua personalità / progetto di vita nonché il suo ottimale inserimento nella società

contrastare la dispersione scolastica e formativa, realizzare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Focus della mappatura: azioni per l'attuazione della finalità

Individualizzate e di self empowerment
 Promozione, informazione, indirizzo
 Auto-valutazione
 Monitoraggio

Etero-Valutazione

base giuridica

Interesse pubblico
chiaro e costituito

Consenso? // Per molte Uni è questa
La base giuridica

Consultazione garante?

Ampia e consolidata:
 341/90; 59/97; 9/99;
 53/2003; D.M: 245/97;
 Dir. 487/97; Linee Guida nazionali per l'orientamento Permanente; D.M.074/2017 FGi; PLS, POT, PCTO.
 Applicabile alle principali Operazioni di trattamento.

Non rilevata

Il lockdown nel gruppo dei DPO

- Sistemi di proctoring
- Rilevazione temperature e tracciamento dei contagi

In relazione ai sistemi di proctoring...

- Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le università dovranno **informare gli interessati** (personale e studenti), con un linguaggio comprensibile, in merito alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato con gli strumenti di realizzazione della didattica a distanza. Le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono tuttavia richiedere il consenso al trattamento dei dati del personale e degli studenti, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate agli Atenei e la base giuridica sarà tra l'altro riconducibile alle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
- Si consiglia di non provvedere alla **registrazione audio-video** degli esami di profitto sostenuti oralmente, qualora non sia funzionale al perseguimento delle attività istituzionali dell'ente. Nel caso in cui si ritenga di offrire tale funzionalità, in particolare per le sedute di laurea, è opportuno valutare di richiedere il consenso al trattamento a professori e studenti
- Si consiglia di procedere sempre alla **valutazione di impatto** qualora siano trattati dati biometrici o di geolocalizzazione (es: per l'uso di piattaforme che consentono un controllo particolarmente invasivo dell'attività dello studente); non è sempre necessario procedere alla valutazione di impatto per il trattamento effettuato da un singolo Ateneo (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti; qualora la piattaforma richieda il trattamento di dati biometrici o di geolocalizzazione, si valuti l'opportunità di consentire allo studente di sostenere l'esame con modalità alternative (esempio ricorrendo esclusivamente all'esame orale tramite le piattaforme già utilizzate).
- **Regolare i rapporti con i gestori delle piattaforme di didattica on-line** - Alla luce di quanto precisato dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, se l'Ateneo intende ricorrere a un fornitore esterno per l'acquisizione (anche gratuita) di uno strumento usato per la realizzazione della didattica a distanza (ad esempio acquisisce uno strumento che rende fruibili le registrazioni audio-video delle lezioni), dovrà: - verificare che il fornitore presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate; - provvedere (prima che sia attivato il servizio) a redigere un'autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. I gestori delle piattaforme esterne dovranno quindi essere individuati esplicitamente quali responsabili del trattamento. Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza, le università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Gli Atenei dovranno: ☑ attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login); ☑ il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto dell'università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore di tali piattaforme.

In relazione ai dati su stato di salute - COVID

- In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione" (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.
- Comunicazione dei contagi
- <https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq>

GRAZIE

- Responsabile della protezione dei dati personali presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna



MANUELA ZECCA



manuela.zecca@unibo.it